

Art. 59

Indennità di contingenza

1. L'indennità di contingenza viene corrisposta nelle seguenti misure:

Area di base	L. 12.013.236
Area operativa	L. 12.195.288
Area quadri di 2° livello	L. 12.496.044
Area quadri di 1° livello	L. 12.673.368
- - professionali	L. 12.859.620

Art. 60

Tredicesima mensilità

1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Ente corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento dal 1° dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Ente, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
3. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione.

Art. 61

Norma transitoria - Compenso incentivante

1. Con l'intento di facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Contratto di programma, per avviare la ristrutturazione aziendale in vista della trasformazione dell'Ente in Società per Azioni, e nell'intesa di orientare

la struttura aziendale all'incremento dei livelli di produttività e qualità dei servizi, è istituito, fino al 31 dicembre 1995, un compenso pari alla retribuzione individuale mensile spettante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, in vista di un processo di ristrutturazione del salario teso ad un maggiore riconoscimento degli apporti professionali e produttivi dei lavoratori.

2. Detto compenso sarà corrisposto a tutto il personale - ad eccezione di quello fuori ruolo o comandato, nonché di quello di pubblica sicurezza della Polizia Postale - entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità previste per la tredicesima mensilità e sostituisce il compenso annuale di incentivazione di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 62

Norma transitoria *Indennità "una tantum"*

1. L'Ente, dalla data di stipulazione del presente contratto e fino al 31 dicembre 1994, corrisponderà, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il terzo mese successivo a quello della cessazione stessa, ai dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione, la somma sotto indicata per ogni anno di effettivo servizio comunque prestato, per un massimo di quarant'anni.

II Categoria	L. 74.100	VII Categoria	L. 144.400
III Categoria	L. 87.400	VIII Categoria	L. 163.400
IV Categoria	L. 102.600	IX Categoria	L. 190.000
V Categoria	L. 114.000	Dir. Div. r.e.	L. 220.400
VI Categoria	L. 123.500	Ispett. Gen. E.	L. 241.300

Art. 63

Assegno per il nucleo familiare

1. L'Ente corrisponderà ai dipendenti che ne abbiano titolo l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui al D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 13.5.1988, n. 153.

Art. 64

Trattamento di quiescenza e previdenza

1. Ai dipendenti dell'Ente si applica quanto previsto in materia di quiescenza e previdenza dalla legge n. 71, del 29.1.1994 art. 6, commi 5, 7, 9 e 10, compreso il trattamento di fine rapporto.
2. Le componenti della retribuzione variabile non sono computabili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 65

Miglioramenti contrattuali

Al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali così determinati:

- 1 - Per il periodo dal 1°/1/1994 al 30/9/1994, L. 160.000 a titolo di una tantum, da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre 1994, quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale.
- 2 - A partire dalle date sotto indicate, incrementi sui minimi tabellari mensili lordi come specificato per le singole ex categorie:

INCREMENTI MENSILI

	INCR. 1/10/94	INCR. 1/1/95	INCR. 1/10/95	TOTALE
II	L. 46.200	L. 105.800	L. 26.400	L. 178.400
III	L. 54.800	L. 125.400	L. 31.300	L. 211.500
IV	L. 64.300	L. 146.900	L. 36.700	L. 247.900
V	L. 70.000	L. 160.000	L. 40.000	L. 270.000
VI	L. 78.600	L. 179.600	L. 44.900	L. 303.100
VII	L. 90.900	L. 207.700	L. 51.900	L. 350.500
VIII	L. 104.400	L. 238.600	L. 59.700	L. 402.700
IX	L. 121.600	L. 277.800	L. 69.500	L. 468.900

Art. 66

*Norma transitoria**Trattamento economico personale ex ruolo ad esaurimento*

Al personale già appartenente alle qualifiche ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 748/1972 e successive modificazioni, viene conservata la retribuzione fissa in godimento all'entrata in vigore del presente contratto.

Al medesimo personale saranno corrisposti i seguenti aumenti contrattuali:

- 1 - per il periodo dal 1°/1/94 al 30/9/94. L. 160.000 a titolo di una tantum da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre 1994, quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale.
- 2 - a partire dalle date sotto indicate i seguenti incrementi mensili lordi:

Qualifica	Incr. 1/10/94	Incr. 1.1.95	incr. 1/10 95	TOTALE
ex DDE	L. 188.100	L. 429.900	L. 107.500	L. 725.500
ex IGE	L. 208.900	L. 477.400	L. 119.400	L. 805.700

Agli appartenenti alle ex qualifiche ad esaurimento le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a 1° Dirigente secondo il precedente ordinamento giuridico (art. 62 e 73 D.P.R. 748/72); al trattamento economico così determinato vanno aggiunti i miglioramenti contrattuali come sopra attribuiti.

RETRIBUZIONE VARIABILE

Art. 67

Premi di produttività

Le disponibilità finanziarie, destinate fino al 1993 a remunerare le c.d. competenze accessorie, saranno finalizzate a compensare, durante il periodo di vigenza contrattuale, aumenti di produttività aziendale sia di natura quantitativa (intesa come rapporto tra costi e ricavi e tra servizi prodotti e risorse umane impiegate), sia di natura qualitativa (ad es. legata alla riduzione dei tempi di recapito) in stretta correlazione con i programmi e gli obiettivi previsti nel Contratto di programma dell'Ente.

I premi di produttività saranno erogati al raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità distintamente previsti e definiti nei budget assegnati alle Unità Produttive o nei sub-budget di gruppo o individuali.

La valutazione delle condizioni di erogabilità dei premi sarà effettuata mediante controllo periodico a consuntivo dai dirigenti delle Unità Produttive responsabili della attribuzione rispettivamente dei budget e sub-budget.

Art. 68

Indennità di funzione

1. Al personale appartenente alla Area Quadri, in considerazione della specificità dei posti di funzione ricoperti e della connessa responsabilità di direzione o di apporto professionale altamente qualificato, nonché della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario prevista per le restanti categorie, viene attribuita l'indennità di funzione di cui all'art. 55, lettera B), a decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. I criteri di assegnazione saranno definiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 69

Indennità particolari

In ragione di particolari prestazioni richieste ai dipendenti ovvero a prestazioni da effettuare in condizioni ambientali disagiate, vengono individuate

le seguenti indennità di cui all'art. 55 lettera B):

- indennità per prestazioni festive
- indennità per prestazioni notturne
- indennità per prestazioni straordinarie, feriali e festive
- indennità per missioni fuori sede e di prima sistemazione
- indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico
- indennità di bilinguismo

Art. 70

Indennità per prestazioni di lavoro festivo

1. La misura lorda giornaliera dell'indennità spettante al personale chiamato a prestare servizio di turno nelle giornate festive di cui all'art. 16 è fissata in L. 17.150.
2. Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, l'indennità è ridotta a L. 8.575.
3. Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto l'indennità suddetta è corrisposta nella misura lorda di L. 24.500, ridotta a L. 12.250 ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore.

Art. 71

Indennità per prestazioni di lavoro notturno

1. La misura lorda oraria dell'indennità per il lavoro prestato dalle ore 21.00 alle ore 7.00 è pari a L. 3.675.

Art. 72

Indennità per lavoro straordinario

1. La misura oraria dell'indennità per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
 - a1) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile previsto dall'ordinamento previgente per le varie categorie e qualifiche, incrementato dei miglioramenti contrattuali mensili di cui all'art. 65 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto:

- a2) minimo tabellare dell'Area di appartenenza, per il personale assunto successivamente;
- b) indennità di contingenza in godimento;
- c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

2. La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:

- straordinario diurno feriale: 15%
- straordinario notturno feriale: 30%
- straordinario diurno festivo: 30%
- straordinario notturno festivo: 50%

Art. 73

Indennità di missione

1. Le misure orarie dell'indennità spettante al personale in missione fuori sede, sono fissate, per ciascuna Area funzionale, nei seguenti importi lordi:

- | | |
|------------------|--|
| - AREA DI BASE | L. 1.060 per le ore diurne;
L. 1.590 per le ore notturne;
per complessive L. 29.680 giornaliere. |
| - AREA OPERATIVA | L. 1.440 per le ore diurne;
L. 2.160 per le ore notturne;
per complessive L. 40.320 giornaliere. |

Art. 74

Indennità di prima sistemazione

1. La misura dell'indennità di prima sistemazione spettante al dipendente trasferito per ragioni di servizio è fissata in tre mensilità della retribuzione base fissa, per colui il quale abbia carichi di famiglia ed in due mensilità della retribuzione base fissa, qualora il dipendente stesso non abbia carichi di famiglia.

Art. 75

Indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico

1. Al personale dipendente addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, può essere affidata, per

le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'Ente, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il predetto personale ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, ad un'indennità, per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante nonché alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo, corrisposta secondo i seguenti criteri:

PERCORSO	INDENNITÀ
da Km. 4 a Km. 15	L. 2.300
oltre Km. 15 fino a Km. 20	L. 2.700
oltre Km. 20 fino a Km. 28	50 cc. L. 3.050 125 cc. L. 4.000
oltre Km. 28 fino a Km. 35	50 cc. L. 3.350 125 cc. L. 4.500
oltre Km. 35 fino a Km. 45	L. 5.150
oltre Km. 45 compresi fattorini e brigadieri	L. 6.000
addetti al recapito Posta celere	L. 9.200

Nel caso di utilizzo di motoveicolo a quattro ruote tipo "ape poker" al personale compete l'indennità di cui sopra aumentata del 50%.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere autorizzato a far uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Ente, purché abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Ente, con titolo ad una indennità globale, per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo, per ogni giornata di effettiva prestazione, corrisposta secondo i seguenti criteri:

PERCORSO	INDENNITÀ
da Km. 4 a Km. 15	L. 3.600
oltre Km. 15 fino a Km. 20	L. 4.250
oltre Km. 20 fino a Km. 28	L. 4.750
oltre Km. 28 fino a Km. 35	L. 5.300
oltre Km. 35 fino a Km. 45	L. 5.700
oltre Km. 45 compresi fattorini e brigadieri	L. 6.500
addetti al recapito Posta celere	L. 10.000

3. Al personale addetto al servizio di procacciato, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette, viene attribuita l'indennità prevista nelle tabelle di cui ai punti 1. e 2. per la fascia corrispondente alla percorrenza risultante dal modello 36.
4. L'Ente può autorizzare l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente che svolge i servizi di cui al punto 1, corrispondendo al medesimo un'indennità di L. 1.000, per ogni giornata di effettiva prestazione.
5. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale chiamato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da Comune a Comune con automezzi dell'Ente, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dal momento della partenza del mezzo di trasporto fino al momento del rientro nell'Ufficio di appartenenza, una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttore di treno postale e capo turno	L. 3.000
b) rimanente personale	L. 2.800

L'indennità di cui al comma 1 è conteggiata ad ore intere: le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sostenga per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del 100%.

Il personale di cui al presente comma può richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo, anche per riposo goduto in ore diurne, con riduzione, nella misura di un terzo, dell'indennità per servizi viaggianti spettante.

Nel caso in cui, nella località della sosta fuori sede, esistano strutture alberghiere convenzionate il dipendente deve, in via prioritaria, usufruire di tali strutture.

Art. 76

Indennità di bilinguismo

Le misure dell'indennità di bilinguismo spettante al dipendente in servizio presso le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono fissate nei seguenti importi mensili lordi:

Area quadri (personale inquadrato nell'ex 7° livello retributivo e superiori) :	L. 337.130
Area operativa (personale inquadrato nell'ex 4° 5° e 6° livello retributivo):	L. 280.942
Area di base (personale inquadrato nell'ex 4° e 3° livello retributivo):	L. 224.753
Area di base (personale inquadrato nell'ex 2° e 1° livello retributivo):	L. 202.277

Art. 77

Criteri di determinazione dei compensi - Posizioni aziendali

1. La determinazione dei premi di produttività avverrà in relazione al valore delle posizioni aziendali ricoperte.
2. Tali posizioni differenziate, rilevanti solo ai fini economici di cui si parla, sono determinate a seconda della presenza di elementi significativi per il funzionamento e la produttività aziendale quali:
 - l'impegno diretto nella produzione del business aziendale
 - il contatto diretto con i clienti/utenti
 - il livello di responsabilità gestionale
 - il livello di specializzazione ed apporto professionale.
3. La presenza e combinazione delle variabili suddette individua posizioni cui collegare la retribuzione variabile.
4. Ad una Commissione paritetica formata da rappresentanti dell'Ente e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto sarà demandato il compito di definire i criteri di attribuzione dei premi di produttività sia di unità operativa che di gruppo o individuali.
5. Tali premi saranno oggetto di rinegoziazione tra le parti nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo del 23 luglio 1993, tra Governo e Sindacati.
6. Alla contrattazione decentrata sarà riservata l'ulteriore determinazione dei criteri di individuazione dei singoli compensi da attribuire al personale interessato alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti nei budget o sub-budget.

Art. 78

Norma transitoria

1. La misura base del premio industriale cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
2. Entro il 20 dicembre 1994 l'Ente presenta alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL la proposta relativa ai criteri di distribuzione del premio di produttività di cui all'art. 67.
3. Entro il 15 gennaio 1995 le parti definiscono la materia con accordo integrativo del presente CCNL. Fino a tale data le indennità accessorie vengono corrisposte secondo i criteri validi al 31 dicembre 1994. Successivamente alla data del 15 gennaio 1995 le relative disponibilità sono accantonate per essere destinate secondo le modalità stabilite nell'accordo integrativo.

Art. 79

Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:
 - a) per compimento del 65° anno di età;
 - b) per recesso con diritto al preavviso: licenziamento - dimissioni;
 - c) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica;
 - d) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e per giustificato motivo;
 - e) per decesso del dipendente.

Art. 80

Modalità di risoluzione

1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne contestualmente la motivazione.

Art. 81

Risoluzione per compimento del limite di età

1. La risoluzione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera a) dell' art. 79, avviene automaticamente al realizzarsi della condizione prevista senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
2. La risoluzione per raggiunti limiti di età avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno.

Art. 82

Recesso con preavviso

1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto senza preavviso.
I termini di detto preavviso sono stabiliti come segue:

anni di servizio	mesi di preavviso
fino a 5	2
oltre 5 fino a 10	3
oltre 10	4

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 1995.
3. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
5. L'Ente ha il diritto di ritenere su quanto sia da esso dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato nei termini previsti.
6. E' in facoltà della parte destinataria della dichiarazione di recesso, di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 83

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica

1. Il dipendente divenuto inidoneo a qualsiasi mansione della propria qualifica può essere licenziato con preavviso o con il pagamento della indennità sostitutiva, previo accertamento della inidoneità fisica. »

Art. 84

Indennità in caso di decesso

Nel caso di decesso del dipendente, l'Ente corrisponderà agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 c.c..

Art. 85

Contratto di agenzia

1. Ai fini della rimodulazione degli organici, l'Ente favorirà le istanze, del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tese alla stipulazione di contratti di agenzia, nel rispetto dei principi previsti nel Libro IV, Titolo III, Capo X del codice civile.

Art. 86

Norma finale

Le parti convengono che ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere previste da idonei accordi collettivi aventi funzione integrativa del presente CCNL.

Art. 87

Decorrenza e durata

1. Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dalla data della stipulazione e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1997.
2. Dalla medesima data il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è discipli-

nato dal codice civile - Libro V -, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dal regolamento d'azienda, dal presente contratto e dal contratto individuale.

3. La parte relativa al trattamento economico scadrà il 31 dicembre 1995.

Art. 88

Servizi sociali

1. Le attività sociali e assistenziali verranno regolate con separato accordo entro il 15 gennaio 1995.
2. In attesa del compimento dell'iter di realizzazione dei CRAL e degli organismi centrali, le parti convengono di mantenere in funzione l'attuale struttura del Dopolavoro postelegrafonico, nelle forme e secondo l'ordinamento esistenti.



ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCNL
DEL PERSONALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE

del 26 novembre 1994



ACCORDO INTEGRATIVO DI CUI ALLA "NORMA FINALE" DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi di gestione, come definiti nel Contratto di programma tra l'Ente ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni previsto nell'art. 8 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parti concordano sulla necessità di utilizzare idonei strumenti che ottengano l'ottimizzazione della complessiva gestione delle risorse umane in un'ottica di efficienza.

La realizzazione di tale obiettivo non può prescindere dalla esigenza di salvaguardare l'interesse primario, di carattere generale, della tutela del lavoro, di tal che gli strumenti di intervento vanno individuati fra quelli che, mantenendo inalterati i livelli occupazionali, favoriscano l'esodo del personale senza pregiudizio del diritto al raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Pertanto le parti convengono che, oltre alle ipotesi previste nel CCNL, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'E.P.I., dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente senza l'obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.

Le Parti convengono inoltre di differire, al 31 gennaio 1995, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli artt. 79 lettera a) e 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il presente accordo cessa di avere efficacia alla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane.

per l'ENTE POSTE ITALIANE
IL PRESIDENTE

FPT - CISL

FAILP-CISAL

SLP - CISL

SAILP aderente CONFSAL

FILPT - CGIL

CISNAL POSTE

UIL - POST

TECSTAT USPPI

SINDIP